

INPS 2022 Artigiani e commercianti

Con la **circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022** l'INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo d'imposta 2022.

Va ricordato che per l'anno 2022 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a:

- **80.465,00** euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e
- **105.014,00** euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2022 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (<i>esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</i>)	3.905,76 euro	3.983,73 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.710,84 euro	3.788,81 euro

Il contributo 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2022, in particolare per la quota eccedente il minimale di 16.243,00 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (<i>esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</i>)	fino a 48.279 euro	24%	24,48%
	da 48.279 euro al massimale	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 48.279 euro	22,80%	23,28%
	da 48.279 euro al massimale	23,80%	24,28%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2021 e degli acconti per il periodo di imposta 2022 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2021 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 devono essere versati, salvo proroghe, entro il 30 giugno 2022 (*con possibilità di essere rateizzati*);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2022 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del:
 - 16 maggio 2022,
 - 22 agosto 2022,
 - 16 novembre 2022,
 - 16 febbraio 2023.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

INPS 2022 Gestione separata

Con la **circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022** l'INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (*ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995*) in vigore per il periodo di imposta 2022.

È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2022 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2021	2022
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,98%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2022 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 105.014,00 euro (*pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito*).

Il minimale di reddito per l'anno 2022 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 16.243,00 euro (*il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente*).

Il contributo alla Gestione Separata deve essere versato all'Inps con il modello F24 secondo le seguenti modalità:

Professionisti	➔	Con il meccanismo degli acconti (<i>80% dei contributi dell'anno precedente</i>) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (<i>termini ordinari 30 giugno e 30 novembre</i>) ed è a completo carico del professionista (<i>fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti</i>).
Collaboratori	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso; è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. Il versamento deve essere effettuato per l'importo complessivo a carico del committente.
Associati in partecipazione di solo lavoro	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso; è per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso; è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none"> • 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta • 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.